



*Il Ministro della Giustizia*

Prot. N. 1300/4/08

Roma, li 21/10/08

Al Sig. Primo Presidente della Suprema Corte  
di Cassazione ROMA

Al Sig. Procuratore Generale presso La  
Suprema Corte di Cassazione ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
LORO SEDI

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di  
Appello LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Vice Presidente del Consiglio Superiore  
della Magistratura ROMA

Com'è noto alle SS.LL., l'art. 2, co.1 lett. u) e v) del decreto legislativo 23/2/2006, n. 109, identifica come illecito disciplinare la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione e su quelli definiti ma suscettibili di impugnazione, quando la divulgazione sia idonea a ledere indebitamente i diritti altrui.

Inoltre, l'art. 5 del d.lgv. 20/2/2006, n. 106, prevede che soltanto il Capo dell'ufficio o il magistrato da lui delegato può rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio, ed anche la relativa violazione costituisce illecito disciplinare.

Nonostante la vigenza di queste norme i mezzi di informazione hanno dato notizia di dichiarazioni fatte da singoli magistrati sui procedimenti da loro gestiti; talvolta le dichiarazioni sono state rese in viva voce dai mezzi radiofonici e televisivi.

Vivamente prego i Capi degli uffici, secondo i loro poteri di vigilanza, di esortare i magistrati ad osservare le disposizioni innanzi citate, così da evitare ai titolari dell'azione disciplinare sgradevoli iniziative.

Cordialmente

Luigi Scotti